

Pubblicato il 18/05/2021

N. 05839/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03368/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2019, proposto da Next srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Falzone e Pasquale Cardillo Cupo, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Stella Richter, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018, con declaratoria di nullità del provvedimento del 6 febbraio 2019 di limitata autorizzazione o suo annullamento, previa conversione del rito camerale in rito ordinario, e condanna dell'Amministrazione al

pagamento di una penalità di mora, per i giorni di ritardo, nonchè al risarcimento del danno da mancata autorizzazione, per la perdita subita e il mancato guadagno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza TAR Lazio, II bis, n.11415 del 2019 di accoglimento del ricorso per ottemperanza al giudicato, con contestuale rigetto della pretesa risarcitoria;

Vista l'istanza della ricorrente di nomina di un commissario ad acta;

Visto l'art.114, comma 4d c.p.a.;

Vista l'ordinanza n.8947 del 2020 di nomina del commissario ad acta;

Vista la documentata domanda di proroga dei termini presentata dal Dr. Mauro Bianconi, commissario ad acta;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020);

Considerato che il commissario ad acta ha richiesto una proroga dei termini fissati per l'esecuzione dell'incarico, in corso di svolgimento, segnalando nel contempo difficoltà operative nel rapporto con l'Amministrazione comunale;

Rammentato al predetto commissario ad acta, Dr. Mauro Bianconi, che lo stesso, quale ausiliario del Giudice, ex art.114 c.p.a., si sostituisce integralmente all'Amministrazione, una volta insediato, nell'esecuzione della sentenza n.4796 del 2018, passata in giudicato, anche laddove occorra emettere atti di rilievo contabile, come ben evidenziato nella

nota del 26 marzo 2021 a firma del Segretario Generale del predetto Comune, il quale confermava nel contempo la piena disponibilità collaborativa degli Uffici (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, n.5014 del 2015);

Ritenuto quindi, tanto precisato, di accogliere la richiesta del commissario ad acta;

P.Q.M.

Assegna al commissario ad acta, Dr. Mauro Bianconi, l'ulteriore termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, per l'esecuzione della sentenza di cui in premessa.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che ne dà comunicazione alle parti e al commissario ad acta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO